



Cremona

COMUNE
DI CREMONA

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'USO E
DELLA RIPRODUZIONE DEI BENI
APPARTENENTI AL PATRIMONIO
ARTISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO DEL
SISTEMA MUSEALE DELLA CITTA'
DI CREMONA**

Deliberazioni di approvazione ed eventuali successive modifiche

Consiglio Comunale n. 72 del 07/12/2005

Approvazione del regolamento comunale ...

Titolo 1

Norme generali

ART. 1

Principi e finalità

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano l'uso e la riproduzione dei beni appartenenti al patrimonio artistico, storico, archeologico e demotnoantropologico del Sistema Museale della Città di Cremona (di seguito per brevità indicato come "patrimonio culturale del Sistema"), vista e richiamata la normativa vigente e in particolare il D.Lgs. 22/1/2004, n° 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", la normativa in materia di diritti d'Autore e il disposto del vigente "Regolamento per il funzionamento del Sistema Museale della Città di Cremona" – titolo 3 – art. 14
2. È particolare interesse dell'Amministrazione Comunale favorire anche attraverso tale disciplina la valorizzazione lo studio e la ricerca artistica e scientifica, nonché la diffusione e la conoscenza del patrimonio stesso, ispirata a principi di trasparenza ed economicità.

ART. 2

Campo di applicazione

1. Le condizioni, le clausole generali e particolari, così come i principi e le modalità attuative di cui al presente Regolamento, si applicano alle richieste di uso e/o riproduzione di qualsivoglia bene o parte di esso appartenente al patrimonio culturale del Sistema.

ART. 3
Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali

- 1- Per tutto ciò che non risulta specificamente disciplinato dal presente Regolamento, si richiama l'osservanza della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, normativa rispetto alla quale il presente Regolamento ha valore integrativo.

Titolo 2
Norme generali

ART. 1
Uso e riproduzione dei beni appartenenti al patrimonio culturale del Sistema.

1. Il Comune di Cremona è titolare di ogni diritto inerente:
 - l'uso e la riproduzione di qualsivoglia bene o parte di esso appartenenti al patrimonio culturale del Sistema;
2. Fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità fisica e culturale dei beni appartenenti al patrimonio del Sistema, l'uso e la riproduzione di tali beni sono oggetto di concessione.
3. Il Comune di Cremona può consentire l'uso e la riproduzione dei beni culturali appartenenti al proprio patrimonio, fatte salve le disposizioni di cui al comma 4 e quelle in materia di diritti d'Autore.
4. Il presente Regolamento tiene conto altresì dei diritti dei proprietari o aventi titolo rispetto ai beni custoditi presso il Sistema in regime di comodato, prestito o deposito: in caso insistano diritti in capo a terzi, questi vengono informati al fine di ottenerne la specifica autorizzazione, salvo diversi accordi formulati negli atti particolari disciplinanti il regime giuridico di permanenza del bene stesso presso le Civiche Collezioni.
5. Visto l'art 108 D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, i canoni di concessione e i corrispettivi di riproduzione sono determinati dall'Amministrazione Comunale nel tariffario di cui al Titolo 2, art. 3.

6. Ogni richiesta di uso e riproduzione dei beni appartenenti al patrimonio culturale del Sistema, sia essa formulata da soggetti pubblici o privati, è sottoposta alla Direzione del Sistema Museale della città di Cremona, che esprime la propria valutazione secondo i criteri espressi nel presente Regolamento e rilascia in merito autorizzazione o diniego motivato, fatta sempre salva l'acquisizione delle autorizzazioni eventualmente previste dalle leggi vigenti. Qualora lo ritenga opportuno, la Direzione può richiedere il parere della Giunta Comunale.
7. È di regola vietato trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti i calchi da copie degli originali già esistenti. Le modalità per la realizzazione dei calchi sono disciplinate dalla normativa vigente.
8. Salvo accordi particolari, non sono consentite riproduzioni e riprese delle opere in corso di restauro.
9. Visto l'art. 109 D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, ogni riproduzione, in qualsiasi forma essa si realizzi, di beni appartenenti al patrimonio del Sistema, sia essa eseguita per conto dell'Amministrazione o per conto del richiedente o a cura del richiedente stesso, in base alla normativa vigente è soggetta:
 - a) al deposito del doppio originale di ogni riproduzione o ripresa
 - b) alla consegna, dopo l'uso, della riproduzione originale (negativo, fotocolor, ripresa...)
10. La riproduzione di immagini originali già esistenti in possesso di terzi dovrà essere autorizzata e sarà soggetta a pagamento di canone secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
11. Ogni autorizzazione, concessione o noleggio è rilasciata in via non esclusiva per una volta solamente, e non è cedibile né trasferibile a terzi. E' proibito qualsiasi uso diverso da quello autorizzato. Prima della diffusione al pubblico da parte del richiedente la Direzione del Sistema Museale può chiedere la consegna di un esemplare e ricusare il nullaosta qualora non lo ritenga idoneo.

Le immagini non potranno a nessun titolo, attraverso qualsiasi tipo, modo, mezzo e sistema di utilizzazione attualmente conosciuti o nel futuro resi disponibili, essere sfruttate e/o usate per scopo alcuno senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale
12. In caso di pubblicazione, sotto qualsiasi forma, di immagini dei beni del patrimonio culturale del Sistema Museale del Comune di Cremona, queste devono essere

corredate da tutte le indicazioni relative al soggetto secondo le modalità stabilite dalla Direzione Musei.

ART. 2 **Uso degli spazi museali**

1. Le richieste di uso degli spazi pertinenti al Sistema Museale a fini non riconducibili alle attività istituzionali del Sistema, sia essa formulata da soggetti pubblici o privati, è sottoposta alla Direzione del Sistema Museale della città di Cremona, che rilascia in merito autorizzazione previa acquisizione del parere della Giunta Comunale. Di norma gli spazi sono oggetto di concessione per servizi fotografici di matrimoni o per l'ospitalità di iniziative di particolare rilievo.
2. Nella domanda dovranno essere indicati la motivazione della richiesta, la data in cui si intende avere in concessione gli spazi, l'utilizzo a cui verranno adibiti, l'orario di inizio e fine dello stesso nonché la natura giuridica del richiedente.
3. La Direzione del Sistema stabilisce le modalità e i criteri di apertura degli spazi.
4. La concessione degli spazi è subordinata al pagamento delle tariffe stabilite nel tariffario di cui al Titolo 2, art 3, commi 1 - 6 del presente Regolamento e alla presentazione della documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi eventualmente previsti dalla normativa vigente in relazione all'uso per il quale è stata richiesta la sala e/o lo spazio.
5. È competenza della Giunta Comunale la valutazione delle richieste a fini non riconducibili a quanto disciplinato dal presente Regolamento
6. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di revocare eventuali concessioni In casi di forza maggiore.

ART. 3
CANONI DI CONCESSIONE – CRITERI

1. Gli importi dei canoni connessi all'uso e riproduzione di beni appartenenti al patrimonio culturale del Sistema sono stabiliti in un apposito tariffario
2. La Giunta Comunale stabilisce nel tariffario di cui al comma precedente i canoni dovuti per le richieste di uso e riproduzione a fini scientifici dei beni o parte di essi appartenenti al patrimonio culturale del Sistema tenendo conto:
 - a) del carattere delle attività cui si riferiscono le richieste;
 - b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
 - c) del tipo e tempo di utilizzo degli spazi e dei beni;
 - d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
3. I canoni sono corrisposti, di regola, in via anticipata. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere il rimborso di spese ulteriori eventualmente sostenute per ricerca, segreteria, assistenza tecnica, o per qualsiasi altro motivo, secondo quanto stabilito nel tariffario. L'importo deve essere corrisposto anche in caso di mancato utilizzo.
4. Salvo diversi accordi contrattuali definiti per i beni custoditi presso il patrimonio del Sistema in regime di prestito, comodato o deposito, canoni e corrispettivi, se dovuti, vengono corrisposti all'Amministrazione Comunale.
5. È fatto obbligo al richiedente di consegnare di norma una copia di ogni prodotto e elaborato realizzato. Casi particolari verranno sottoposti all'attenzione della Giunta Comunale.
6. Visto l'art. 108, comma 3 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, nessun canone è dovuto per le richieste per uso personale, per motivi di studio, per finalità di archiviazione, di valorizzazione culturale, di promozione turistica e per diritto di cronaca. In tali casi i richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione, secondo quanto stabilito dal tariffario.

7. Le attività dei concessionari all'interno dei Musei del Sistema vengono effettuate secondo le modalità indicate dalla Direzione Musei.
8. È competenza della Giunta Comunale la valutazione delle richieste a fini commerciali o comunque non riconducibili a quanto disciplinato dal presente Regolamento.

ART. 4 CAUZIONE

1. Visto l'art. 108 commi 4, 5, 6 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la Giunta Comunale stabilisce nel tariffario di cui al Titolo 2, art 3, l'importo della cauzione, da costituirsi anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, da prestare qualora la Direzione del Sistema ritenga che dall'uso possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, fatta sempre salva l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.
2. La cauzione e' dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento di canone.
3. La cauzione e' restituita quando sia stato accertato che i beni non abbiano subito danni e le eventuali spese sostenute dall'Amministrazione siano state rimborsate.

ART. 5 RESPONSABILITÀ

1. L'Amministrazione è esente da ogni responsabilità per danni a cose o a persone provocati, conseguenti o comunque derivanti dalle attività dei concessionari.